

COPIA DI LAVORO

MODULARIO
Interno - 269



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

P.01.01 | L-06 Edifici

All' Associazione ANACI
anaci@anaci.it
(rif. Nota AN163/1 del 20/04/2020)

OGGETTO: D.M. 25 gennaio 2019 recante integrazione al decreto del Ministro dell'Interno 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione".

Richiesta differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio.

In riscontro alla comunicazione pervenuta con la nota a margine indicata, si rappresenta preliminarmente che l'art. 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*), comma 2 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 è riferibile ai soli procedimenti amministrativi mentre le scadenze definite dal decreto del 25 gennaio 2019 per gli edifici di civile abitazione esistenti sono adempimenti puramente tecnico gestionali finalizzati alla sicurezza antincendio.

Pertanto, si evidenzia come le misure antincendio da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.M. 25 gennaio 2019, siano prettamente di carattere gestionale quali, ad esempio, l'installazione di segnaletica di sicurezza, planimetrie, informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio, ecc.

Ciò posto, si osserva, tuttavia, che il decreto del 25 gennaio 2019, all'articolo 3 comma 2, prevede per gli edifici esistenti che l'avvenuto adempimento degli adeguamenti previsti (1 anno per misure gestionali e 2 anni per misure tecniche) debba essere comunicato al Comando dei vigili del fuoco solamente all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Al riguardo, come anche segnalato alle strutture territoriali del C.N.VV.F. ed ai Consigli nazionali dei tecnici impegnati nell'ambito della prevenzione incendi, nelle previsioni dell'art. all'art. 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

amministrativi in scadenza), comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 , n. 18 (decreto “*Cura Italia*”) sono ricompresi, in particolare, proprio le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Si rappresenta, infine, che, nell’ambito dei lavori parlamentari finalizzati alla conversione in Legge del citato Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, è allo studio la previsione della proroga della validità di *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati* fino alla fine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), a cui far seguire un ulteriore periodo a favore dei cittadini e degli utenti per la formalizzazione ed il completamento degli adempimenti dovuti.

In riscontro alla richiesta pervenuta, si può concludere, quindi, che il D.M. 25 gennaio 2019 beneficia delle previsioni del decreto “*Cura Italia*” nei termini sopra menzionati.

Con l’occasione, si ritiene, che ogni ulteriore valutazione ed approfondimento delle questioni poste possa essere più compiutamente sviluppata non appena consolidato il contesto normativo generale, attualmente in rapida evoluzione.

Un cordiale saluto,

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
(firma digitale ai sensi di legge)